



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA

IL PRESIDENTE

visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato nella G.U. n. 175 del 23 luglio 2021, che ha prorogato, con l'art. 1, lo stato di emergenza pandemico da Covid 19 fino al 31 dicembre 2021 con analoghe modalità del precedente d.l. 28.10.2020, n. 137 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.10.2020 e in vigore dal 29 ottobre 2020);

visto il decreto del Presidente della CTR della Liguria in data 06/08/2021 in attuazione di detta disposizione;

ritenuto opportuno ribadire i criteri di massima, già stabiliti con il decreto dello scrivente in data 30/10/2020, per ricorrere alle modalità di discussione delle udienze o in assenza delle parti, o sulla base delle memorie scritte delle stesse o mediante collegamento da remoto, come previsto dall'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020;

DISPONE

A decorrere dal 18 agosto 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19:

1) Le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, in prima ipotesi, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

2) Nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede, in seconda ipotesi, mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

3) In terza ipotesi, nel caso che almeno una delle parti chieda la discussione della causa da remoto mediante il sistema Skype for business, il Presidente del collegio, sentiti i giudici, ove ritenga necessario accogliere l'istanza, fisserà udienza da remoto comunicandola alle parti con l'indicazione dell'orario e delle modalità di trattazione della stessa, invitando le parti a contenere i tempi degli interventi.

Nelle ipotesi di cui ai nn.1) e 2), difensori e le parti processuali, pertanto, NON dovranno presentarsi presso la sede di questa Commissione tributaria provinciale nelle date fissate per le udienze di discussione, che verranno celebrate nei modi descritti ai nn.1) e 2).

In relazione ai criteri per accogliere le istanze di discussione di udienza da remoto, si conferma che i parametri, ai quali i Presidenti del collegio si atterranno, saranno dettati dalla rilevanza fattuale o giuridica della controversia, dall'importanza economica (oggettiva e soggettiva) della

vertenza e dalla particolare complessità delle versioni di parte che impongano al collegio ed alle parti la necessità di chiarire al meglio le rispettive posizioni.

Le udienze di sospensione degli atti impugnati, che verranno fissate con carattere di priorità (unitamente a quelle caratterizzate da particolare urgenza), saranno prevalentemente trattate sulla base degli atti o mediante memorie scritte autorizzate.

Si comunichi: al Garante del Contribuente della Liguria, per conoscenza al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Liguria; alle articolazioni territoriali delle Agenzie delle Entrate, delle Entrate Riscossione e dei Monopoli e delle Dogane; ai Consigli degli Ordini professionali abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni tributarie; ai Presidenti e ai Vicepresidenti di Sezione e a tutti i Giudici di questa Commissione tributaria provinciale; al Direttore dell'Ufficio di Segreteria, ai Segretari di ciascuna Sezione (perché provvedano a comunicare alle parti i principi generali suddetti).

Genova, 10 agosto 2021

IL PRESIDENTE

Dr. Maurizio Picozzi

Documento firmato digitalmente



MAURIZIO PICOZZI
MINISTERO ECONOMIA E
FINANZE - DIPARTIMENTO
FINANZE
10.08.2021 14:12:48 UTC